



11 GENNAIO 2022

LE NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Il 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024” c.d. Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n.234 – pubblicato in G.U. Serie Generale n. 310, Supplemento ordinario n. 49/L), in vigore dal 1° gennaio 2022 (di seguito la “**Legge di Bilancio**”).

Di seguito, una sintetica guida delle **novità** più rilevanti introdotte in ambito **fiscale**.

1. RIFORMA IRPEF (art. 1, commi 2 – 4)

A decorrere dal 1 gennaio 2022, al fine di ridurre la pressione fiscale per i redditi medio bassi, la nuova Legge di Bilancio prevede la riforma dell’**Imposta sul Reddito per le Persone Fisiche**.

La revisione di tale imposta è stata strutturata attraverso:

- (i) la **riformulazione delle aliquote**: al fine di comprimere gli scaglioni e ridurre la pressione fiscale, sono state ridotte le aliquote da 5 a 4 gli scaglioni, come di seguito illustrato:

Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%

- (ii) la **riformulazione delle detrazioni** spettanti: è mantenuta la precedente suddivisione esistente per detrazioni riguardante (i) i redditi di lavoro dipendente e assimilati, (ii) i redditi da pensione e (iii) i redditi derivante da reddito di lavoro autonomo, redditi di impresa e alcuni redditi diversi. Sono tuttavia modificate le modalità di calcolo e i criteri di spettanza in base al reddito complessivo (ad esempio, non spettano più in caso di reddito complessivo superiore a € 50.000);
- (iii) la modifica del trattamento integrativo c.d. **Bonus Irpef**: viene incrementato ad € 1.200 l’importo spettante per i redditi fino a € 15.000, mentre per i redditi compresi tra € 15.000 e € 28.000 il trattamento è riconosciuto in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni (i.e. carichi di famiglia, lavoro dipendente, interessi sui mutui, spese sanitarie, ed altre) e l’imposta lorda, in misura non superiore ad € 1.200.



2. NOVITÀ IN TEMA DI DETRAZIONI: RINVIO

La nuova Legge di Bilancio modifica, integra e proroga le detrazioni spettanti in caso di interventi su beni immobili, c.d. **Bonus edilizi**. Per l'approfondimento della tematica si rimanda allo specifico Alert predisposto in materia.

3. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI E DEL RIALLINEAMENTO DEI VALORI (art. 1, commi 622 – 624)

È stata parzialmente modificata la disciplina sulla “**rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020**” prevista dall'art. 110 del D.L. 104/2020.

Nello specifico, è stato previsto che gli **ammortamenti** corrispondenti ai maggiori valori dei marchi e dell'**avviamento** che il contribuente si è visto riconoscere ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva del 3%, possano essere dedotti, per ogni periodo d'imposta, **in misura non superiore ad un cinquantesimo**.

È possibile mantenere l'aliquota di ammortamento del 5,56% (i.e. un diciottesimo) ma solo previo versamento di un'ulteriore imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a scaglioni tra il 12% ed il 16% (cfr. art. 176, comma 2 *ter* del D.P.R. 917/1986) al netto dell'imposta sostitutiva del 3% già versata, in ossequio a quanto disposto dall'art.110 del D.L. 104/2020.

Nell'ipotesi in cui il contribuente non gradisca (i) ammortizzare ai fini fiscali il maggior valore dei marchi e dell'avviamento in misura non superiore ad un cinquantesimo o (ii) versare l'ulteriore imposta sostitutiva al netto di quella già versata al fine di continuare ad ammortizzare ai fini fiscali il maggior valore dei marchi e dell'avviamento in misura non superiore ad un diciottesimo, è possibile revocare – anche parzialmente – l'opzione per la rivalutazione eseguita a norma dell'art. 110 del D.L. 104/2020, chiedendo a rimborso l'imposta sostitutiva del 3% previamente versata o utilizzandola in “compensazione” (circa le modalità operative, si attende un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate).

4. SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI (art. 1, comma 711)

Con l'art. 60 commi 7 *bis* – 7 *quinquies* della Legge di conversione (Legge n. 126/2020) del “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020) era stata introdotta la facoltà per le imprese OIC-*adopter*, di non rilevare nel Conto Economico del bilancio relativo all'esercizio sociale 2020, fino al 100% della **quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali**.

La Legge di Bilancio ha esteso la predetta facoltà anche per l'esercizio sociale 2021, **ma soltanto con riferimento a tutti quei soggetti che, nell'esercizio sociale 2020, hanno sospeso il 100% dell'ammortamento** (sembrerebbe, dunque, preclusa la possibilità di sospendere l'ammortamento per l'esercizio sociale 2021 per quei soggetti che nell'esercizio sociale 2020 non lo hanno sospeso per intero, ma, soltanto parzialmente).



5. REGIME AGEVOLATIVO PER DOCENTI E RICERCATORI (*art. 1, comma 763*)

È prevista la possibilità per i **docenti** e **ricercatori** trasferitisi in Italia prima del 2020 che usufruiscono del **regime agevolativo** di cui all'art. 44 del D.L. 78/2010, di prolungare la durata di tale regime (inizialmente fissata nel termine di 4 anni) a 8, 11 o 13 anni a seconda del numero di figli minorenni a carico o in base all'acquisto di una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. Per accedere a tale beneficio, però, il contribuente deve versare un importo che può variare dal 5% al 10% del reddito prodotto in Italia nell'ultimo periodo d'imposta prima dell'esercizio dell'opzione per il prolungamento.

6. POTENZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN PIR (*art. 1, commi 26 – 27, e comma 912*)

La Legge di Bilancio ha parzialmente modificato la disciplina dei **Piani di Risparmio a lungo termine** (c.d. "P.I.R."), prevedendo, dal periodo d'imposta 2022:

- (i) L'innalzamento dei limiti agli investimenti annuali in PIR da 30.000 euro a 40.000 euro e l'innalzamento del limite complessivo agli investimenti in PIR da 150.000 euro a 200.000 euro;
- (ii) L'esclusione per i c.d. "P.I.R. alternativi" ex art. 13-*bis* del D.L. 124/2019 dei limiti all'investimento di cui all'art. 1, comma 112 della Legge 232/2016, ossia a) quello per il quale ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo P.I.R. "ordinario" e di un solo P.I.R. "alternativo" e b) quello per cui ciascun P.I.R. non possa avere più di un titolare;
- (iii) La proroga della disciplina del credito d'imposta per le minusvalenze realizzate rispetto ai c.d. "P.I.R. PMI" rimodulandone l'ammontare ed il termine di utilizzo. In sostanza, è stata prevista a) la proroga per il credito d'imposta sulle minusvalenze e sui differenziali negativi anche in relazione agli investimenti in P.I.R. effettuati entro il 31.12.2022 e b) con riferimento agli investimenti eseguiti dal primo gennaio 2022, la rimodulazione del credito d'imposta in commento nella misura massima del 10% delle somme investite e l'utilizzo del predetto credito in quindici quote annuali, di pari importo.

7. FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI (*art. 1, commi 185 – 187*)

Per gli anni 2022, 2023 e 2024 è stato previsto che gli utili "civilistici" derivanti da attività commerciali delle **Federazioni Sportive Nazionali** (in particolare, quelle specificatamente riconosciute dal CONI – come, ad esempio, la FIGC, la FIP, la FIN, ecc) non concorrano a formare il reddito imponibile ai fini **IRES** e il valore della produzione netta ai fini **IRAP**. Tale previsione si applica a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli utili allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

Il regime agevolativo è tuttavia subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE.



Per usufruire del regime le Federazioni Sportive Nazionali dovranno produrre una rendicontazione dei costi sostenuti per lo sviluppo delle infrastrutture destinate ai settori giovanili e ai soggetti con disabilità, nonché far certificare i medesimi costi per il tramite degli organi di controllo interno delle stesse o da società di revisione incaricate della certificazione dei bilanci.

8. SOSTITUZIONE DEL *PATENT BOX* CON LA NUOVA “SUPERDEDUZIONE” PER I COSTI DI RICERCA E SVILUPPO SU BENI IMMATERIALI (*art. 1, comma 10*)

L’art. 6 del D.L. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale), ha abrogato l’agevolazione c.d. “*Patent Box*” in favore dell’istituzione della nuova agevolazione c.d. “*Super deduzione*” per i **costi di ricerca e sviluppo sui beni immateriali**.

Tale nuova agevolazione – l’opzione ha durata per cinque periodi d’imposta ed è irrevocabile e rinnovabile – prevede che le imprese possano, per la determinazione del reddito imponibile ai fini IRES nonché del valore della produzione netta imponibile ai fini IRAP, maggiorare del 90% i costi di produzione/acquisto relativi a specifici **beni immateriali**.

La fruizione della nuova agevolazione è subordinata al fatto che le imprese che decidono di esercitare l’opzione, svolgano **attività di ricerca e sviluppo**, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei predetti beni immateriali.

Le disposizioni attuative circa la nuova agevolazione è demandata all’emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

La fruizione della **Super deduzione** è alternativa – in relazione ai medesimi i costi maggiorati del 90% – al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, commi 198 – 206 della L. 160/2019.

Tali “nuove regole” afferenti ai meccanismi di determinazione della nuova agevolazione si applicheranno per le opzioni esercitate dalle imprese a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Fiscale.

Le imprese che in data antecedente all’entrata in vigore del Decreto Fiscale hanno già esercitato l’opzione per la fruizione del *Patent Box* secondo le “vecchie” regole possono scegliere, in alternativa al regime allora opzionato, di aderire alla fruizione del *Patent Box* secondo le “nuove regole” in commento. Tale facoltà è altresì concessa a quelle imprese che pur avendo già presentato il *ruling*, non abbiano ancora sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate, finalizzato, in linea di principio, alla determinazione dei metodi e dei criteri di determinazione del reddito agevolabile.

La Legge di Bilancio ha apportato alcune modifiche alla disciplina della “Super deduzione” di cui all’art. 6 del D.L. 146/2021.



Nello specifico:

- (i) è stata modificata la decorrenza delle nuove disposizioni non più riguardante le opzioni esercitate dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. 146/2021) ma con riferimento a tutte le opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta 2021. Viene inoltre contestualmente previsto che non sono più esercitabili le opzioni per il *Patent box* con riferimento al periodo d'imposta 2021 e successivi;
- (ii) è stato previsto un incremento della percentuale della maggiorazione dal 90% al 110%;
- (iii) sono stati esclusi dai beni agevolabili i marchi d'impresa ed il Know-how;
- (iv) è stato escluso il divieto di cumulo con il credito per ricerca e sviluppo;
- (v) è stato introdotto un meccanismo di "recapture" in base al quale, ove le spese agevolabili siano state sostenute in uno o più periodi d'imposta in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali agevolabili, è possibile usufruire della maggiorazione del 110% di tali spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

9. BONUS INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0 (art. 1, comma 44)

La Legge di Bilancio ha prorogato al 2025 e rimodulato la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali prevista dall'art. 1, commi 1051 – 1063 della L. 178/2020.

Nello specifico, con riferimento alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, indicati nell'allegato A della L. 232/2016, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto il credito d'imposta in commento nella misura:

- (i) del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- (ii) nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; e
- (iii) nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Con riferimento, invece, agli investimenti eseguiti dalle imprese in beni compresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016 (c.d. "Beni immateriali 4.0"), è riconosciuto:

- (i) un credito d'imposta nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari ad euro 1 milione, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il maggior termine del 30 giugno 2024 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);



- (ii) un credito d'imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari ad euro 1 milione, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il maggior termine del 30 giugno 2025 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);
- (iii) un credito d'imposta nella misura del 10% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari ad euro 1 milione, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il maggior termine del 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

10. CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO E INNOVAZIONE (*art. 1, comma 45*)

La Legge di Bilancio ha prorogato con alcune modifiche alla misura dell'agevolazione, il **credito d'imposta per gli investimenti** in ricerca e sviluppo ed in innovazione tecnologica.

Nello specifico:

- (i) Il credito d'imposta per **attività di ricerca e sviluppo** è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20% delle spese sostenute per le predette attività, con un limite massimo di 4 milioni di euro. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura invece pari al 10% delle spese sostenute nel limite massimo annuale di euro 5 milioni;
- (ii) Il credito d'imposta per **attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica** è riconosciuto per i periodi d'imposta 2022 e 2023 in misura pari al 10% delle spese sostenute per le predette attività, nel limite massimo annuale di euro 2 milioni. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura invece pari al 5% delle spese sostenute nel limite massimo annuale di euro 2 milioni.

11. CREDITO DI IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE DELLE PMI (*art. 1, comma 46*)

È stato prorogato al 31 dicembre 2022 il **credito di imposta** per le **spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI** (previsto dall'art. 1, commi 89 – 90 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Legge di Bilancio 2018). Tuttavia, l'importo massimo agevolabile è stato ridotto ad € 200.000.



12. CREDITO DI IMPOSTA PER IL RESTAURO DI IMPIANTI SPORTIVI “SPORT BONUS” (art.1, comma 190)

La disciplina del **credito di imposta** per le **erogazioni liberali** per **interventi di manutenzione** e **restauro** di impianti sportivi pubblici e per la **realizzazione di nuove strutture** sportive pubbliche, c.d. **Sport Bonus** (previsto già dall’art. 1, commi 621 – 627 della L. 145/2018), è stata prorogata per tutto il 2022, limitatamente ai soggetti titolari di reddito di impresa e nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro.

13. CREDITO DI IMPOSTA PER SISTEMI DI ACCUMULO IN IMPIANTI FONTI RINNOVABILI (art. 1, comma 812)

Per le spese documentate relative all’**installazione di sistemi di accumulo** integrati in **impianti di produzione elettrica** alimentati da **fonti rinnovabili**, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25 bis del D.L. 91/2014, è istituito un **credito di imposta**, ai fini IRPEF, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l’anno 2022.

Le disposizioni attuative saranno definite in un successivo decreto.

14. IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI NEL CONTESTO DI DELOCALIZZAZIONI (art. 1, comma 237)

La Legge di Bilancio prevede una nuova agevolazione riguardante l’**imposta di registro** applicata nei casi di **trasferimenti di azienda**, in particolare per le cessioni di azienda o di un ramo di essa con **continuazione dell’attività** e il **mantenimento degli assetti occupazionali**.

Al relativo **trasferimento** di beni **immobili strumentali**, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, si applicherà l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali nella **misura fissa** di € 200 ciascuna, anziché l’imposta proporzionale al 9% ordinariamente dovuta. In caso di cessazione dell’attività o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili di cui sopra prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.

15. TRASFORMAZIONE DELLE DTA IN CREDITI DI IMPOSTA A FRONTE DI AGGREGAZIONI AZIENDALI (art. 1, commi 70 – 71)

È modificata la disciplina di cui all’art. 1 commi 233 – 243 della L. 178/2020 riguardante la possibilità di trasformare in credito di imposta le attività per **imposte anticipate** rilevate con riferimento alle **perdite fiscali** e all’**ACE** a fronte di operazioni di **aggregazione aziendale**.

Nello specifico:

- (i) “le aggregazioni” (fusioni, scissioni e conferimenti di azienda) per le quali sarà possibile esercitare la predetta opzione sono quelle deliberate dall’organo amministrativo competente entro il 30 giugno 2022;



- (ii) l'importo massimo di imposte anticipate trasformabile per ciascun soggetto sarà pari al minor importo tra 500 milioni di euro e il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione.

La legge di bilancio, inoltre, modifica il termine ultimo entro cui sarà possibile usufruire del "vecchio" **Bonus aggregazioni**, anticipandolo alle operazioni di aggregazione aziendale realizzate entro 31 dicembre 2021 (a fronte del precedente 31 dicembre 2022).

16. PROROGA DELL'ESENZIONE IRPEF PER I TERRENI DEI COLTIVATORI DIRETTI E IAP (art. 1, comma 25)

È prorogata anche per il 2022 l'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 44 della L. 232/2016.

L'agevolazione in commento prevede che i **terreni** posseduti e condotti dai **coltivatori diretti** e dagli **imprenditori agricoli** (IAP) di cui all'art. 1 della D. Lgs. 99/2014, iscritti nella previdenza agricola, sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario.

17. LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 O RIMBORSABILI SU CONTO FISCALE (art. 1, comma 72)

A decorrere dal 1° gennaio 2022 è innalzato ad 2 milioni di euro il limite annuo, previsto dall'art. 34, comma 1, della L. 388/2000, dei **crediti di imposta e contributivi** che possono essere **compensati** orizzontalmente nel **Modello F24** o essere chiesti a **rimborso** dai soggetti intestatari di conto fiscale con la procedura "semplificata".

18. POSTICIPAZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO (art. 1, commi 653 – 657)

È prorogata, per le cartelle notificate fino al 31 marzo 2022, la previsione di cui all'art. 2 del D.L. 146/2021, la quale prevede che le **cartelle di pagamento** possano essere saldate, senza interessi, entro 150 giorni dalla notifica delle stesse (in luogo degli ordinari 60 giorni). Fino allo scadere dei 150 giorni l'Agente della riscossione non potrà agire per il recupero coattivo del debito. Si ricorda che il termine per presentare il ricorso rimane invece di 60 giorni, in quanto non c'è alcun differimento specifico a tale termine.

Inoltre, per i nuovi carichi affidati a partire dal 1° gennaio 2022, sarà prevista una nuova modalità di formulazione dell'**aggio di riscossione**, da definire con apposito decreto ministeriale.

19. SOSPENSIONE VERSAMENTI SETTORE SPORTIVO (art. 1, commi 923 – 924)

Per le Federazioni Sportive Nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche con domicilio fiscale in Italia, sono **sospesi** fino al mese di aprile 2022 i **versamenti** riguardanti: (i) le **ritenute alla fonte** di cui all'art. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973; (ii) i **contributi previdenziali e assistenziali**, nonché i **premi per l'assicurazione**



obbligatoria; (iii) l'**IVA** inerente i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022; (iv) le **imposte sui redditi** in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

Tali versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o in un numero massimo di 7 rate mensili (fino a dicembre 2022), senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

20. SOSPENSIONE DELLA VERIFICA DELLA PREVALENZA SU PRODUTTORI AGRICOLI COLPITI DA CALAMITÀ (*art. 1, comma 988*)

Gli imprenditori agricoli che a causa di **calamità naturali** (quali eventi epidemiologici, epizootie e fitopatie) dichiarate eccezionali non siano in grado di rispettare il criterio della **prevalenza** di cui all'art. 2135 del cod. civ., **manterranno** ad ogni effetto di legge **la propria qualifica**, ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda (e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria) si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente altri imprenditori agricoli.

CONTATTI
Team Tax
tax@lcalex.it